

\*\*\*\*\*  
CITTA' DI AOSTA  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REPUBBLICA ITALIANA  
\*\*\*\*\*

VILLE D'AOSTE  
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE  
REPUBLIQUE ITALIENNE  
\*\*\*\*\*

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO  
DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER MEDIE E GRANDI  
STRUTTURE DI VENDITA  
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA-COMMERCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82/2004 e modificata con  
deliberazione del Consiglio comunale n. 4/2006

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1  
NATURA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli indirizzi e i criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di vendita, in attuazione degli indirizzi e dei criteri, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 2005, n. 1408/XII (1)

ARTICOLO 2  
DEFINIZIONI

1. Ai fini degli articoli che seguono si intendono per:

- a) **DECRETO**: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- b) **LEGGE REGIONALE**: la legge regionale Valle d'Aosta 7 giugno 1999 n. 12 "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale" e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) **DIRETTIVE REGIONALI**: la deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 2005 n. 1408/XII "Approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 12/1999" e successive modificazioni ed integrazioni.

### ARTICOLO 3 AMBITO TERRITORIALE

1. Il comune di Aosta rientra nell'area sovracomunale corrispondente alla Comunità Montana "Mont Emilius".
2. Nel comune di Aosta sono ammesse le seguenti tipologie:
  - a) medie strutture di minore dimensione (M1)
  - b) medie strutture di maggiori dimensione (M2)
  - c) grandi strutture di minore dimensione (G1)
  - d) grandi strutture di maggiori dimensione (G2)
  - e) centri commerciali

### TITOLO II MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

#### ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 2.500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dall'Amministrazione Comunale.
3. Ove la domanda risulti formalmente regolare e completa sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati nei modi stabiliti dal successivo articolo 7.
4. Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi; in questo caso il termine del procedimento decorre dal positivo riscontro.
5. Il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

6. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono il termine di cui al secondo comma.

7. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Sono escluse dal silenzio-assenso i casi disciplinati dal D.P.R. 09 maggio 1994, n. 411 (2).

8. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18 (3).

## ARTICOLO 5 ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5 (4), del Decreto.

2. La domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò è data espressa comunicazione all'interessato.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 D.P.R. 252/98 (5), eventuale preposto), una per il Comune, una per il richiedente.

4. La domanda deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- a) l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- b) la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
- c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute nella modulistica - in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

5. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- a) eventuale dichiarazione attestante il possesso delle priorità ed automatismi previsti all'articolo 4, 1°, 2°, 3° e 6° comma (6) delle Direttive Regionali;
- b) richiesta contestuale di rilascio di concessione edilizia, ai sensi dell'art. 10, 2° comma (7) della legge regionale;
- c) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
- d) planimetria generale aggiornata della località nella scala della mappa catastale estesa sull'area circostante della proprietà per una fascia di larghezza non inferiore a

100 metri comprendente almeno una strada carrozzabile o parte della più vicina frazione nella quale siano indicati i fabbricati esistenti;

e) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici (utili interni) e indicazione delle altezze interne dei singoli locali. Tale planimetria deve essere conforme a quella allegata alla concessione edilizia, se già in possesso e/o corrispondere alla realtà dei luoghi. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;

f) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio e verde sia ad uso pubblico sia ad uso privato con relative verifiche analitiche.

6. I documenti di cui al punto d), e), f), se già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di un altro ente, potranno essere certificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tutti gli elementi utili ai fini di eventuali verifiche o acquisizioni d'ufficio (a titolo esemplificativo ente e ufficio depositario, numero e data del provvedimento eventualmente adottato).

## ARTICOLO 6 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La realizzazione di una nuova media struttura di vendita è subordinata:

- a) alle condizioni previste dal successivo articolo 20;
- b) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 (8) della Legge Regionale;
- c) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- d) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie;
- e) al contestuale rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale e della concessione edilizia.

## ARTICOLO 7 PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda regolarmente redatta provvede:

- a) a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18 - Capo III (2);
- b) alla verifica che le dichiarazioni contenute nella domanda risultino veritiere;
- c) alla verifica della compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 (8) della Legge Regionale;
- d) alla verifica della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici e alla relativa normativa;
- e) alla verifica della conformità al successivo articolo 20, alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie;
- f) alla verifica se il richiedente gode del diritto di priorità di cui all'articolo 4, 1° e 6° comma (6) delle Direttive Regionali;

g) alla verifica se l'autorizzazione sia un "atto dovuto" ai sensi dell'articolo 4, 2° e 3° comma (9) delle Direttive Regionali.

2. Il responsabile del procedimento ai fini istruttori acquisisce il parere dall'Ufficio Tecnico in materia urbanistica-edilizia il quale dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. In difetto il parere si intende favorevolmente espresso.

#### ARTICOLO 8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

1. Al termine del controllo positivo di cui al precedente articolo l'autorità individuata dalla normativa vigente provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

2. Il soggetto dovrà comunicare al Comune di Aosta l'inizio dell'attività nei termini previsti dall'articolo 22, 4° comma lettera a) (10) del decreto.

3. L'autorizzazione è negata:

a) quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 6;

b) qualora non sia stata rilasciata la contestuale concessione edilizia.

4. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'articolo 4, 1° comma (6) delle Direttive Regionali.

#### ARTICOLO 9 TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8.

#### ARTICOLO 10 AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

1. L'ampliamento di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4, 2° comma (9) delle Direttive Regionali e dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8.

#### ARTICOLO 11 ESTENSIONE O CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è equivalente all'apertura di un nuovo esercizio.

TITOLO III  
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

ARTICOLO 12  
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità, per quanto compatibili, dell'articolo 4 del presente provvedimento e secondo quanto previsto dall'articolo 5 (11) della Legge Regionale.
2. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivate le procedure previste dall'articolo 5 (11) della Legge Regionale.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni.
4. Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi. In questo caso il termine decorre dal positivo riscontro. Le eventuali integrazioni devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni e il termine si intende decorrente dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni.
5. La domanda si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza come previsto dall'articolo 5, 5 comma della Legge Regionale.

ARTICOLO 13  
ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E  
MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5 (4), del Decreto, integrata con la documentazione di cui all'articolo 5 (11), 1° comma della Legge Regionale.
2. Si applica per quanto compatibile l'articolo 5 del presente provvedimento con l'aggiunta della presentazione di un progetto con indicante i servizi o i requisiti minimi di efficienza commerciale di cui all'articolo 6 (13) delle Direttive Regionali.

ARTICOLO 14  
CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La realizzazione di una nuova grande struttura di vendita è subordinata:
  - a) alle condizioni previste dal successivo articolo 20;

- b) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 (8) della Legge Regionale;
- c) alle condizioni previste dagli articoli 5, commi 1°, 2° e 3° (12) e 6 (13) delle Direttive Regionali;
- d) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- e) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie.

#### ARTICOLO 15 PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

1. Si applica per quanto compatibile l'articolo 7 del presente provvedimento.

#### ARTICOLO 16 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta e convocata dall'organo competente ad emanare l'atto autorizzatorio finale, nei termini previsti dall'articolo 5 (11) della Legge Regionale.

2. L'autorizzazione è negata:

- a) qualora l'apertura o l'ampliamento non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 14;
- b) qualora non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile;
- c) qualora non sia rilasciata la contestuale concessione edilizia.

3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una grande struttura di vendita nella medesima area si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 5 (12) 6° comma delle Direttive Regionali.

#### ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita è disciplinato dall'articolo 7 (14) delle Direttive Regionali.

2. La domanda regolarmente presentata per il trasferimento nell'ambito comunale si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro novanta giorni dalla data della domanda.

#### ARTICOLO 18 AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

1. L'ampliamento di un esercizio di grande struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 4° comma (15) e 5 (12), 4° e 5° comma delle Direttive Regionali secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16.

ARTICOLO 19  
ESTENSIONE O CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 (12), 6° comma delle Direttive Regionali.

TITOLO IV  
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA-COMMERCIALE

ARTICOLO 20  
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA-COMMERCIALE

1. Le presenti norme dettano indirizzi di programmazione urbanistica-commerciale e si devono intendere integrative al P.R.G.C. in vigore le cui norme sono integralmente richiamate.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale, sono considerati centri storici gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale identificati dall'articolo 36 delle norme di attuazione del PTP, nel centro storico di Aosta e nei bourgs, villes, villages e hameaux individuati dal PTP stesso o che saranno individuati dai P.R.G.C..

3. Per una corretta programmazione urbanistica commerciale del centro storico, stante un dualismo strutturale della realtà commerciale che vede da una parte il centro storico (centro storico naturale) che rappresenta un polo di attrazione turistica ed è caratterizzato da una rete commerciale importante e dall'altra le zone storiche dei "bourgs", delle "villes", dei "villages" e degli "hameaux" in cui l'offerta risulta a volte insufficiente, risulta fondamentale prevedere disposizioni programmatiche diversificate.

4. CENTRO STORICO NATURALE Per centro storico naturale si deve intendere quella zona di particolare interesse ai fini della tutela dei valori storico-ambientali e delle tradizioni locali e coincidente con l'area compresa tra Viale Federico Chabod, Corso XXVI Febbraio, Corso Saint Martin de Corléans, Via Monte Vodice, viale Partigiani, viale Giosuè Carducci, Piazza Manzetti, Via Giorgio Carrel, Viale Garibaldi. Dette vie, corsi e viali, nonché gli esercizi insistenti sui medesimi, non si considerano appartenenti alla zona. Ai sensi dell'articolo 9 - 1° comma lettera c) delle Direttive Regionali e fatta salva l'adozione di specifici programmi per la tutela e la valorizzazione del centro storico, per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare, si ritengono incompatibili le seguenti attività e , pertanto, dovranno essere inibiti gli effetti delle relative comunicazioni di inizio di nuove attività e rigettate le domande di nuove autorizzazioni aventi ad oggetto:

a) depositi o magazzini non funzionalmente collegati ad attività in essere;



b) nuove aperture o trasferimenti e trasformazioni merceologiche di autorizzazioni già esistenti in sexy shop;

c) commercio all'ingrosso con annesso deposito merci ad eccezione ove esistono attività commerciali all'ingrosso consolidate nel tempo per tradizione e cultura;

d) attività commerciali per la vendita di:

- 1) elettrodomestici ingombranti (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e simili)
- 2) materie prime tessili e simili
- 3) rottami e materiale di recupero
- 4) articoli per l'imballaggio industriale
- 5) autoveicoli e simili
- 6) imbarcazioni e relative attrezzature
- 7) motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi
- 8) pneumatici e relativi accessori e ricambi
- 9) combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili
- 10) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria
- 11) materiali e componenti meccanici e simili
- 12) materiali antincendio e accessori
- 13) macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili compresi ricambi e accessori
- 14) prodotti chimici destinati all'attività industriale
- 15) oli lubrificanti destinati all'attività industriale
- 16) impianti di gas liquido
- 17) impianti di condizionamento ed altri similari

e) sale per videogiochi

f) attività di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/31 Testo Unico Leggi di pubblica sicurezza svolte in locali aperti al pubblico e di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), legge 287/1991, secondo quanto stabilito nel provvedimento inerente la programmazione di tali attività.

g) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto e motocicli

h) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti sulla strada

i) hard-discount e soft-discount, intendendo per tali quegli esercizi che, in genere, commercializzano solo prodotti confezionati, pubblicizzano i prodotti con insegne, manifesti murali e inserti sulla stampa, richiamandosi alla tipologia commerciale ancorata allo sconto estremo, che di conseguenza sono dotati di arredi sommersi

j) medie strutture qualunque sia la dimensione e grandi strutture qualunque sia la dimensione né come nuove attività, né come trasferimento, ampliamenti o accorpamenti di esercizi già in essere.

E' consentito a tutte le strutture museali, pubbliche o private la cui finalità culturale deve essere riconosciuta da un ente pubblico con specifico atto, di attuare interventi di riqualificazione inserendo o integrando nell'attività museale attività di commercio, prescindendo dalla destinazione d'uso commerciale, in quanto l'attività si intende integrativa ed attinente all'attività museale, a condizione che detta attività sia svolta in una superficie non superiore al 10% delle superfici espositive della struttura museale. La superficie di vendita prevista, quand'anche la stessa sia ottenuta con trasferimento dalla stessa zona commerciale o altra zona commerciale o con unificazione di

autorizzazioni già in essere o con ampliamento di superficie già autorizzate, sarà limitata a quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., con la conseguenza che la comunicazione prevista dall'art. 7 del Decreto produce gli effetti nel limite sopra riferito. E' inoltre consentito l'inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia c) di cui all'articolo 5 (16) della Legge 25 agosto 1991, n. 287 all'interno di attività commerciali iscritte nell'albo di cui all'articolo 21 "disposizioni generali" del successivo titolo V "attività da tutelare" qualora:

1) l'attività venga effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e/o svago intendendo per svago qualsiasi attività organizzata finalizzata al "divertimento" e "passatempo" ad esclusione comunque di attività di sale da ballo, discoteche e locali notturni (night club).

2) l'attività di somministrazione, di cui al precedente punto, venga svolta su una superficie non superiore al 20% della superficie destinata alla vendita, non abbia accesso diretto sulla pubblica via e non sia pubblicizzata all'esterno.

5. ZONE STORICHE DEI "BOURGS", DELLE "VILLES", DEI "VILLAGES" E DEGLI "HAMEAUX" Sono ammessi nuovi esercizi di vicinato senza limitazioni merceologiche. Ai sensi dell'articolo 9 - 1° comma lettera c) delle Direttive Regionali e fatta salva l'adozione di specifici programmi per la tutela e la valorizzazione delle zone storiche dei "bourgs", delle "villes", dei "villages" e degli "hameaux", non potranno essere attivate medie strutture qualunque sia la dimensione e grandi strutture qualunque sia la dimensione né come nuove attività né come trasferimento, ampliamento o accorpamento di esercizi già in essere.

6. APERTURA DI NUOVE MEDIE STRUTTURE Al fine di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento strutturale della piccola e media impresa commerciale, sono ammesse medie strutture di vendita derivanti dall'ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti fino al limite massimo di 250 mq. per ciascun esercizio di vicinato concentrato o accorpato, purché ciò avvenga in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Per quanto riguarda le nuove medie strutture di vendita sia di minore dimensione (M1) sia di maggiore dimensione (M2) sono ammesse soltanto per il settore non alimentare e nelle zone ATS1 (F8 D-ART) e F8bis solo quando si dia luogo agli interventi trasformativi disciplinati dalle tabelle dell'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. L'ampliamento di superficie degli esercizi già esistenti (M1 e M2), l'estensione merceologica rispetto alla gamma prima commercializzata e il trasferimento sono ammissibili nel rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti. E' fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi (M1 e M2) che già svolgono l'attività alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni i quali potranno continuare la loro attività e trasferire la gestione dell'azienda sia per atto tra vivi sia a causa di morte. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'articolo 22 (17) comma 1 del Decreto, con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio.

7. APERTURA DI NUOVE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA Stante il complesso di aree urbane previste dal vigente P.R.G.C. e la realtà dell'offerta commerciale, al fine di evitare un depauperamento della rete commerciale, non sono ammesse nuove grandi strutture, sia di minore (G1) sia di maggiore (G2) dimensione né come nuove attività né

come ampliamenti o accorpamenti di esercizi già in essere. Le grandi strutture sia di minore (G1) sia di maggiore (G2) dimensione già autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni potranno continuare la loro attività e trasferire la gestione dell'azienda sia per atto tra vivi sia a causa di morte. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'art. 22 (17) comma 1 del Decreto, con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio.

## TITOLO V ATTIVITÀ DA TUTELARE

### ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al fine di valorizzare i negozi localizzati sul territorio comunale con forti tradizioni storico-culturali nonché di incentivare il recupero del tessuto antico e di agevolare la razionalizzazione delle aziende per la tutela e il mantenimento di locali e arredi in cui si svolgono attività tipiche e tradizionali che caratterizzano il tessuto economico della città, si istituisce un albo a cui possano volontariamente aderire le imprese commerciali al minuto in sede fissa, artigianali, alberghiere e dei pubblici esercizi in possesso di particolari requisiti di storicità o tipicità, con l'obiettivo di tutelare e sostenere l'immagine culturale tradizionale della città e quelle attività che contribuiscono a mantenerla creando un "marchio" di appartenenza.

2. L'iscrizione nell'albo è su base volontaria previa presentazione della domanda di iscrizione da parte degli operatori commerciali e/o proprietari dei fondi.

3. Il titolare dell'impresa aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Albo, per qualsiasi motivo ed in ogni momento salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito, in termini di agevolazioni tributarie o contributi finanziari, in virtù dell'appartenenza all'Albo nell'anno precedente la comunicazione di recesso.

4. Gli esercizi storici definiti al comma 1, ai fini della loro pubblica identificazione, hanno uno specifico marchio distintivo che comprova ed appalesa l'appartenenza all'Albo. Ogni impresa aderente all'Albo può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale comporterà la cancellazione dall'Albo.

5. Le modalità di funzionamento dell'albo verranno determinate con successivo atto da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

6. L'albo sarà suddiviso in due categorie ciascuna delle quali risulterà ripartita in quattro classi con riferimento alla natura dell'attività (commerciale, artigianale, alberghiera e pubblici esercizi):

CATEGORIA 1: esercizi di rilevante valore storico-culturale, ubicati o da ubicare negli edifici classificati a) e b) ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del PRGC vigente, e esercizi di rilevante valore tipologico (quelli nei quali si sia svolta la medesima attività ininterrottamente da oltre cinquanta anni);

CATEGORIA 2: in sede di prima applicazione le attività da tutelare sono: attività artigianale (ad esclusione dell'attività di gelateria artigianale e di preparazione e vendita di pizza), vendita di prodotti alimentari tipici di qualità (d.o.c. - d.o.p - d.o.g.c.) e/o specializzati, erboristerie, librerie, oggetti di antiquariato, gallerie d'arte, fiorai. In tali esercizi è consentita l'estensione della gamma merceologica per l'intero settore di appartenenza (alimentare e/o non alimentare) purché l'attività tutelata sia esercitata su una superficie di vendita non inferiore all'80% della superficie di vendita dell'esercizio.

7. Qualora venga a cessare una delle attività tutelate è consentita l'attivazione esclusivamente di una o più delle attività tutelate, fermi restando i limiti innanzi indicati. Il vincolo decade nei seguenti casi:

- a) che i locali siano rimasti inutilizzati da almeno tre anni;
- b) quando la o le suddette attività siano esercitate da meno di tre anni continuative, sempreché in precedenza non sia stata svolta un'altra attività protetta per un periodo che, sommato a quello di attività del nuovo esercizio, non superi complessivamente i due anni.

8. L'ammissione all'Albo permette di fruire di particolari disposizioni di carattere edilizio-urbanistico in caso di cambio di destinazione d'uso al fine di incentivare le attività tutelate, ed in particolare:

- a) per gli esercizi di categoria 1) di "rilevante valore storico-culturale", di cui al precedente comma 6 del presente articolo, è ammesso il cambio della destinazione d'uso a favore di commercio e artigianato anche in deroga alle prescrizioni di cui al comma 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lett. c), d) ed e) dell'art. 17 delle NTA del vigente PRGC.
- b) per gli esercizi di categoria 1) di "rilevante valore tipologico" e per quelli di categoria 2), di cui al precedente comma 6 del presente articolo, è ammesso il cambio della destinazione d'uso a favore di commercio e artigianato anche in deroga alle prescrizioni di cui al comma 16, paragrafo 1, lett. a) e paragrafo 2, lett. c) ed e)

9. L'Amministrazione Comunale delibera piani di agevolazioni economiche e di iniziative promozionali rivolte alle imprese aderenti all'Albo ed ai proprietari degli immobili ove hanno sede le imprese stesse, al fine di tutelarli, valorizzarli e favorirne il mantenimento. I piani possono prevedere interventi diversi a seconda della categoria o classe di appartenenza degli esercizi all'interno dell'Albo.

10. I suddetti piani possono comprendere:

- a) agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali;
- b) semplificazioni procedurali e/o riduzione ed esenzioni dal pagamento di diritti d'istruttoria e sopralluogo, da inserire nei regolamenti comunali;

- c) facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne;
- d) facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano e di segnaletica connessi agli esercizi inseriti nell'Albo, anche attraverso speciale normativa da inserire nel Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- e) agevolazioni normative in materia di orari di esercizio dell'attività;
- f) interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologie di esercizi aderenti all'Albo, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
- g) creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo degli Esercizi Storici, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate, che le imprese iscritte all'Albo sono autorizzate ad esporre ed utilizzare per la propria campagna pubblicitaria;
- h) realizzazione e periodico aggiornamento di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
- i) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o il finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica;
- j) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;
- k) partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali tese alla tutela degli esercizi storici;
- l) agevolazioni dirette a favorire la nascita di consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. I procedimenti autorizzatori relativi a medie e grandi strutture in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, per i quali non sia già conclusa l'istruttoria, sono definiti secondo i termini e le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale, dalle Direttive Regionali e dalle presenti disposizioni.

### ARTICOLO 23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

1. La legittimazione all'accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

2. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

3. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## RICHIAMI NORMATIVI

### (1) Art. 8 - Aspetti procedurali e programmatori

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma I, lettera a) della legge regionale, i Comuni verificano la necessità di adeguamento della delibera che fissa i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, ed eventualmente vi provvedono entro 120 giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi. L'eventuale adeguamento tiene conto delle indicazioni degli articoli 8 e 9 del decreto nonché della specificazione in classi dimensionali e dei vincoli di compatibilità territoriale fissati nel precedente articolo 3.

2. I Comuni aventi popolazione residente superiore a 1000 abitanti includono, nella delibera di cui al comma 1, gli indirizzi e criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di vendita, anch'essi articolati in base alla classificazione per dimensione dell'articolo 3 e correlati con le disposizioni degli strumenti urbanistici sugli insediamenti commerciali, privilegiando le seguenti finalità:

a) integrazione degli interventi in materia di distribuzione nell'ambito di progetti generali di valorizzazione del territorio, nonché integrazione con le iniziative intraprese da operatori, consumatori, loro rappresentanze di categoria, centri d'assistenza tecnica di cui all'art. 14 della legge regionale;

b) nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione controllata delle realtà distributive già esistenti;

(2) Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati (G.U. 28 giugno 1994. n. 149).

(3) Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazione sostitutiva. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (B.U. n. 31 del 13 luglio 1999).

### (4) Articolo 10 - Disposizioni particolari

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e alla ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

(5) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (G.U. 30 giugno 1998, n. 176)

## Capo I - Disposizioni di carattere generale

### Art. 2 - Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

(6) Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita

1. Tra più domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita è data priorità a quelle che prevedono la concentrazione di medie o grandi strutture esistenti, con la stessa titolarità, da almeno tre anni nella medesima area sovracomunale di cui all'art. 2 sempre che:

a) trattandosi di strutture alimentari, la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale dipendente;

b) trattandosi di esercizi del settore non alimentare, vi sia in capo al richiedente adeguata qualificazione.

(7) Articolo 10 - Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del Dlgs 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia urbanistica.

(8) Articolo 7 - Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'Articolo 23 comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).

2. Le medie strutture di vendita di maggiori dimensioni, così come classificate ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente in ogni ambito territoriale indicato dall'Articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.

3. Gli ambiti territoriali richiamati ai commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 4 o in sede di definizione degli ambiti di integrazione di cui all'Articolo 23, comma 7, delle norme di attuazione del PTP.

4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i comuni interessati, mediante accordo di programma ai sensi dell'Articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in coerenza con gli indirizzi di cui all'Articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.

(9) Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita



2. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato o medie strutture di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzate, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998.

(10) 4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

(11) Articolo 5 - Conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.

2. Il comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.

3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della comunità montana e uno del comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza è fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

(12) Art. 5 - Apertura di grandi strutture di vendita 1. La realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di tipo alimentare o misto è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e di ogni altra disposizione prevista dalla legge regionale e dai regolamenti comunali, alle seguenti condizioni:

a) che avvenga per ampliamento o per concentrazione di medie strutture di vendita alimentari o miste e di esercizi di vicinato, già esistenti, con la stessa titolarità, da almeno tre anni nella medesima area sovracomunale di cui all'art. 2 o per concentrazione di esercizi di vicinato anche con eventuale presenza di una media struttura di minore dimensione, laddove essa sia finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale;

b) che la grande struttura di vendita realizzata sia contenuta nei limiti dimensionali della tipologia G1, come definita all'art. 3;

c) che la grande struttura sia realizzata in uno dei Comuni ove la sua presenza è compatibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e che l'insediamento sia previsto o comunque consentito dagli strumenti comunali di indirizzo del commercio ed avvenga in conformità ad essi.

2. Nel triennio di validità del presente provvedimento può essere interessata alla realizzazione delle nuove strutture di cui al comma 1, la seguente area sovracomunale, con il limite dell'aggiunta di una sola unità: Monte Rosa e Walser-Alta Valle del Lys.

3. Nel triennio di validità delle presenti disposizioni, la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di tipo esclusivamente non alimentare è consentita per concentrazione di grandi e/o di medie strutture non alimentari nel limite , di tre unità complessivamente a livello regionale.

4. L'eventuale ampliamento delle grandi strutture di vendita realizzate ai sensi dei precedenti commi, anche oltre i limiti dimensionali della tipologia G1, nonché l'ampliamento di grandi strutture di tipo G2 sono consentiti attraverso i meccanismi di accorpamento di cui all'articolo 4, comma 4.

5. L'ampliamento di grandi strutture di vendita è inoltre consentito al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) che si tratti di esercizi autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n° 426;

b) che l'ampliamento sia richiesto in relazione ad esigenze di adeguamento alle disposizioni per la prevenzione degli incendi o altre norme concernenti la sicurezza e che tali esigenze siano documentate e certificate da un tecnico iscritto ad albo professionale;

c) che la superficie incrementale sia inferiore ai 500 mq.

6. L'aggiunta del settore non alimentare ad una grande struttura di vendita alimentare non soggiace, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale, alle disposizioni di cui al presente articolo. L'aggiunta del settore alimentare ad una struttura precedentemente autorizzata per il solo settore non alimentare equivale a realizzazione di una nuova grande struttura mista qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti all'articolo 3 per le medie strutture di maggiori dimensioni - tipologia M2.

6. Fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 1, in caso di domande concorrenti tendenti alla realizzazione di grandi strutture di vendita nella medesima area si tiene conto della localizzazione preferenziale per servizi commerciali di rilevanza regionale prevista nell'art. 23, comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP). In assenza di valutazioni di priorità legate alla localizzazione, si applica il criterio della priorità temporale di inoltro dell'istanza.

#### (13) Articolo 6 - Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita

1. Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di natura urbanistica e di quanto richiesto da normative di settore in materia igienico sanitaria, di sicurezza del lavoro, le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione debbono prevedere nel progetto da allegare all'istanza i seguenti servizi o requisiti minimi di efficienza commerciale, da realizzare all'interno o in adiacenza con la grande struttura di vendita:

- grandi strutture di tipo G 1:

a) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) servizi di pagamento bancomat.

- grandi strutture di tipo G2:

a) spazi organizzati per intrattenimento di bambini, sotto sorveglianza;

b) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di bevande di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) centro fotocopie, fax e simili;

e) servizi di pagamento bancomat;

f) attività artigianali, di supporto e completamento del servizio alla clientela (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazioni).

2. La conferenza di servizi chiamata a valutare l'istanza di apertura della grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale può disporre, con adeguate motivazioni parziali, deroghe agli obblighi di cui al comma 1.

3. Il rilascio di autorizzazioni, licenze e permessi comunali, per attività previste quali requisito minimo per l'esercizio di grandi strutture di vendita a norma del presente articolo, può essere effettuato dai Comuni anche in deroga a propri strumenti di indirizzo e programmazione o ad eventuali disposizioni regionali limitative non aventi carattere legislativo.

#### (14) Art. 7 - Trasferimento di sede di grandi strutture di vendita

1. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo Comune è disciplinato direttamente da questo, nel rispetto del termine comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

2. Il trasferimento delle grandi strutture di vendita da uno ad altro Comune è autorizzabile decorsi due anni dall'attivazione della struttura, a seguito di parere positivo della conferenza di servizi nel rispetto del termine di novanta giorni dalla data di convocazione, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

4. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita a una differente area sovracomunale di cui all'articolo 2 non è ammesso.

#### (15) Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita

4. Alle medesime condizioni indicate ai commi 2 e 3, primo periodo, non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita nel limite complessivo del 20% della superficie esistente all'atto della prima autorizzazione.

#### (16) Articolo 5 - Tipologia degli esercizi

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

(17) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 (pari a 2.582,28 euro) a lire 30.000.000 (pari a 15.493,71 euro).